

VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

09 settembre 2015

L'anno 2015, il giorno 09 settembre alle ore 17.00 in Rimini Via D. Campana n. 67, si e' riunito il Consiglio di Amministrazione della società, a seguito di convocazione del 07.09.2015 - prot. 5699 - per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1. Definizione del verbale di congruità ex art. 115 D.Lgs. 267/2000;
- 2. Esame ed approvazione del progetto di scissione;
- 3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori:

Monica Zanzani

Presidente

Claudio Dau

Consigliere

Grazia Vaccari

Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori:

Dott. Pierfrancesco Cingolani

Presidente

Dott.ssa Raffaella D'Elia

Componente

Dott. Roberto Lauri

Componente

Si dà atto che e' altresì presente la Dott.ssa Ivana Torroni – Responsabile Servizio Legale e Contratti.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che la riunione e' regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Ivana Torroni.

Preliminarmente il Presidente propone l'approvazione dei verbali del 4 agosto 2015, confermato anche dall'Ing. Ermete Dalprato, 7 agosto 2015, 12 agosto 2015 e 20 agosto 2015.

Il Consiglio all'unanimità approva.

VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente, comunica al Consiglio che la procedura intrapresa per l'accensione del finanziamento necessario al sostenimento della quota dell'opera TRC rende opportuna la determinazione definitiva dei valori patrimoniali risultanti dalla perizia di trasformazione redatta dal Dott. Paolo Faini il 30 giugno scorso.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pierfrancesco Cingolani evidenzia che ai sensi dell'art. 115 del TUEL la determinazione relativa al controllo delle valutazioni contenute nella stima deve essere effettuata anche dal Collegio Sindacale; propone quindi la redazione di un documento congiunto.

Si procede alla redazione del documento congiunto di verifica che viene allegato al presente verbale e del quale viene data lettura.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente procede ad illustrare l'operazione descritta nei documenti consegnati relativi alla scissione parziale e proporzionale delle società "Agenzia Mobilità provincia di Rimini – A.M. s.r.l. consortile" e "ATR consortile a responsabilità limitata" a favore della società già esistente "AMBRA – Agenzia per la Mobilità del Bacino di Ravenna S.r.l." ai sensi dell'art. 2506-bis del c.c..

Il progetto di aggregazione aziendale in oggetto consta nell'operazione preordinata ad assegnare ad "AMBRA – Agenzia per la Mobilità del Bacino di Ravenna S.r.l." i rami di azienda di proprietà delle società "Agenzia Mobilità provincia di Rimini – A.M. s.r.l. consortile" e "ATR consortile a responsabilità limitata" funzionalmente destinati all'esercizio delle attività dei servizi di trasporto pubblico locale, ciò al fine di consentire una organizzazione unica dei servizi di t.p.l. nei bacini delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

La suddetta operazione recepisce di fatto la vigente normativa statale e regionale in materia di servizio di "trasporto pubblico locale di persone" che in sostanza impone l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, quale il TPL, unicamente per ambiti territoriali ottimali sovra-provinciali individuati dalle regioni e incentiva la soppressione delle autorità di governo di ambito provinciale o sub-provinciale.

Preso atto:

della delibera di indirizzo dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 08 aprile 2014 nella quale veniva deliberata la condivisione del progetto per la costituzione dell'Agenzia Unica Romagnola per la regolazione del Trasporto Pubblico Locale e veniva dato mandato al Consiglio di Amministrazione di predisporre tutti gli atti finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo, e conseguentemente di

VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

predisporre un progetto di preliminare trasformazione del consorzio AM in una "s.r.l. consortile":

- della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 04 dicembre 2014 con la quale veniva dato l'avvio al processo di trasformazione del Consorzio Agenzia Mobilità in s.r.l. consortile e successiva aggregazione delle tre Agenzie della mobilità Romagnole;
- della delibera dell'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2015 con la quale veniva approvata la trasformazione del Consorzio Agenzia Mobilità in "Agenzia Mobilità provincia di Rimini A.M. s.r.l. consortile" e veniva dato mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla predisposizione del progetto di scissione parziale proporzionale di "A.M. s.r.l. consortile" e di "A.T.R. s.r.l. consortile" a beneficio di AMBRA s.r.l.";
- Rilevato che sarà necessario sottoporre all'attenzione della compagine sociale le problematiche che residueranno in capo ad AM successivamente alla scissione del ramo aziendale;
- data lettura della documentazione prodotta dallo Studio Ferretti Consulting PAMPA S.R.L. di Cesena, a seguito dell'affidamento dell'incarico di redigere il "Progetto di costituzione di Agenzia Mobilità di ambito romagnolo a seguito di scissione proporzionale" dato da ATR in nome e per conto delle tre Agenzie per la mobilità delle province dell'ambito territoriale Romagna, in virtù della "Convenzione sottoscritta per l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle Agenzie locali per la mobilità nell'ambito dei bacini di Forli'-Cesena, Ravenna e Rimini";
- al fine di mettere nelle condizioni gli Enti Soci di valutare e approvare il progetto di scissione parziale proporzionale in oggetto, consentendo all'Assemblea dei Soci di procedere alla sua approvazione entro il prossimo 15 ottobre ed alla successiva esecuzione, si ritiene di dover procedere all'approvazione e formalizzazione del progetto medesimo;
- esaminata tutta la documentazione il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione:

delibera

con i voti favorevoli di: Monica Zanzani Presidente, Grazia Vaccari Consigliere e con il voto contrario di Claudio Dau Consigliere:

 di approvare il progetto di scissione parziale e proporzionale delle società "Agenzia Mobilità provincia di Rimini – A.M. s.r.l. consortile" e "ATR consortile a responsabilità limitata" a favore della società già esistente "AMBRA – Agenzia



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

per la Mobilità del Bacino di Ravenna S.r.l." ai sensi dell'art. 2506-bis del c.c.. come analiticamente definito negli allegati 1, A, B, C, D, E (di cui al prot. 5730 dell 9 settembre 2015 da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto);

- 2. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione della società "Agenzia Mobilità provincia di Rimini A.M. s.r.l. consortile" sul progetto di scissione parziale e proporzionale delle società "Agenzia Mobilità provincia di Rimini A.M. s.r.l. consortile" e "ATR consortile a responsabilità limitata" a favore della società già esistente "AMBRA Agenzia per la Mobilità del Bacino di Ravenna S.r.l." redatta ai sensi dell'art. 2506-ter e 2501 quinquies del c.c. (allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante ed essenziale);
- 3. di dare atto che la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies del c.c. sulla congruità del rapporto di cambio delle quote, e, ai sensi dell'art. 2506 ter del c.c., costituirà parte integrante del Progetto di scissione che verrà depositato con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4. di depositare presso la sede di "Agenzia Mobilità provincia di Rimini A.M. s.r.l. consortile" il Progetto di scissione come approvato, congiuntamente ai Bilanci degli ultimi tre esercizi, alla situazione patrimoniale al 30/6/2015 redatta a norma dell'art. 2501 quater del c.c., alle relazioni degli Amministratori redatte a norma dell'art. 2501 quinquies del c.c. e alla relazione sul rapporto di cambio redatta a norma dell'art. 2501 sexies del c.c., in conformità al disposto dell'art. 2501 septies del c.c.;
- 5. di disporre che i sopra indicati documenti vengano anche messi a disposizione dei Soci tramite il sito internet di Agenzia Mobilità provincia di Rimini A.M. s.r.l. consortile www.amrimini.it:
- 6. di trasmettere all'Assemblea il presente verbale ai sensi dello Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 19,30 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Monica Zanzani_

Il Segretario

Ivana Torroni



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



agenzia mobilità provincia di Rimini

Determinazione relativa al controllo delle valutazioni contenute nella stima peritale ex art. 115, 3 comma, TUEL

Premesso che

L'assemblea dei soci di "Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini – Consorzio di Enti Locali" in data 12 maggio 2015 con atto a rogito Notaio Marco Maltoni di Forli' repertorio 26.877 raccolta 17.435 ha deliberato a maggioranza la trasformazione con decorrenza dal 1 giugno 2015 del suddetto Consorzio in "S.r.I. consortile" con la denominazione "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini – A.M. s.r.I. consortile" con capitale sociale di euro 11.665.445,53 pari al fondo di dotazione.

Ai sensi dell'art. 115, 3 comma, TUEL e dell'art. 2645 c.c. e' stato incaricato il Dott. Paolo Faini di redigere la perizia di stima del patrimonio netto alla data della trasformazione, tale documento datato 30 giugno 2015 e' stato asseverato in data 01 luglio 2015 avanti Notaio Stefania di Mauro repertorio 50.933 raccolta 11.701, trasmesso al Collegio Sindacale in data 13 luglio 2015.

Il Perito ha provveduto alla preliminare verifica dei dati con le metodologie proprie dell'auditing aziendale chiedendo la conferma esterna o circolarizzazione degli elementi probativi delle poste di bilancio sulle quali ha basato la stima.

L'elaborato, previo esame di metodi alternativi, e' stato redatto con il metodo patrimoniale semplice verificato con il metodo misto patrimoniale – reddituale ritenuto quello piu' adatto ad esprimere la valutazione disposta dall'art. 115 TUEL e dall'art. 2465 c.c.

Con il metodo patrimoniale semplice sono state analizzate tutte le poste dell'attivo e del passivo e si e' provveduto ad effettuare le opportune svalutazioni e rivalutazioni, e' stata poi verificata la capacità dei redditi futuri di reintegrare i valori del patrimonio netto, operazione necessaria ad evitare la sopravvalutazione degli elementi patrimoniali a garanzia dei terzi sulla corrispondenza del capitale nominale della società trasformata e il valore effettivo del patrimonio.

A seguito delle rettifiche effettuate la differenza tra le attività e le passività del Consorzio Agenzia Mobilità alla data di riferimento della perizia e pertanto il capitale netto determinato in base alla stima analitica patrimoniale ammonta ad euro 25.192.381 arrotondato ad euro 25.190.000, con una differenza positiva rispetto al patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2014 di euro 14.162.000. costituita per 14.769.000 da plusvalenze per la maggior parte imputabili al patrimonio immobiliare e per 607.000 da minusvalenze e svalutazioni di crediti dei quali 578.432 per crediti verso la regione Emilia Romagna dei quali e' stata in seguito confermata l'esigibilità.

Il perito ha poi provveduto a verificare la capacità del patrimonio netto come sopra determinato di generare un reddito in considerazione dell'orizzonte temporale di 30 anni dei quali i primi 15 gravati dall'onere del rimborso dei finanziamenti necessari al completamento del TRC e gli ultimi 15 caratterizzati da risultati economici attivi. Prudenzialmente l'orizzonte temporale di riferimento per la capitalizzazione del differenziale di redditività e' stato fissato in 15 anni cioe' gli anni in cui peserà maggiormente il costo dell'opera e del finanziamento necessario tale operazione ha determinato un avviamento negativo quantificato in 5.505.306 portato in diminuzione del valore netto del patrimonio stimato che viene determinato in 19.685.000.

Via Dario Campana, 67

3/9/2015



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verificato il rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione e segnatamente di quelli di continuità e attualità dei valori contabili.

Verificata l'assegnazione delle quote in misura proporzionale alla partecipazione al capitale di ciascun socio.

Verificato che si e' provveduto all'istituzione e alla vidimazione dei libri sociali che la legge richiede per la nuova forma sociale, previo versamento della relativa tassa di concessione governativa; in data 16.03.2015.

Verificato che è stata data attuazione a tutti gli adempimenti pubblicitari necessari e conseguenti alla trasformazione: trascrizione dell'atto di trasformazione, contenente l'atto costitutivo e lo statuto sociale, nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; iscrizione del nuovo tipo sociale presso l'Ufficio del Registro delle imprese e cancellazione del precedente; comunicazione ai creditori, comunicazioni Inps, comunicazione della variazione dati all'Agenzia delle Entrate; comunicazione dell'avvenuta trasformazione agli istituti di credito, alle compagnie assicurative e a tutti i soggetti che intrattengono rapporti continuativi con la società, affinché modifichino la denominazione del soggetto contraente; modifica della carta intesta.

Verificati i criteri di valutazione che paiono prudenziali ed adeguati alla società esaminata.

Rilevato che non vi sono fondati motivi per revisionare i valori stimati.

Considerato che il patrimonio netto di trasformazione e' stimato in misura superiore al patrimonio netto contabile alla data di trasformazione.

Tutto cio' premesso

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini – A.M. s.r.l. consortile" congiuntamente ritengono prudente e conforme agli orientamenti della dottrina prevalente confermare i valori contabili in quanto il valore del patrimonio netto determinato dall'esperto risulta seriore al patrimonio netto contabile.

Rimini, 09 settembre 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Consigliere

Consigliere

II COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

Componente

Componente



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della società"AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE"

sul

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE e PROPORZIONALE

delle società

"ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

e

"AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI -AM S.R.L. CONSORTILE"

a favore della società già esistente
"AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA'
DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L."

redatta ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quinquies del Codice Civile

Signori Soci,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per decidere in merito alla la scissione parziale e proporzionale delle società "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." mediante approvazione del relativo progetto.

Siamo pertanto ad illustrarVi il progetto di tale operazione in relazione alla quale siete chiamati a decidere.

La presente relazione, redatta dall'organo amministrativo della società, a norma degli articoli 2506ter e 2501-quinquies del Codice Civile, ha lo scopo di illustrare e giustificare, sotto il profilo economico e giuridico, il progetto di scissione in questione ed, in particolare, di indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote nella misura enunciata nel progetto.

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1. Prima società scissa

"ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Cesena (FC),



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ogetto di scissione ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

Relazione al progetto di scissione

piazza del Popolo n. 1, società iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Forlì-Cesena al numero-codice fiscale 00358700391, Repertorio Economico Amministrativo numero FO-155576 [in seguito per brevità chiamata anche «ATR» o «società scissa»].

Il capitale sociale è attualmente pari ad euro 2.400.819,00 e risulta per l'intero sottoscritto e versato d'ai soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, come segue:

- Comune di Forlì	euro 833.492,33, pari al 34,717%;
- Amministrazione Provinciale di Forlì	euro 598.140,05, pari al 24,914%;
- Comune di Cesena	euro 597.731,91, pari al 24,897%;
- Comune di Cesenatico	euro 51.137,44, pari al 2,130%;
- Comune di Savignano sul Rubicone	euro 49.384,85, pari al 2,057%;
- Comune di Forlimpopoli	euro 26.817,15, pari all'1,117%;
- Comune di Bagno di Romagna	euro 24.152,24, pari all'1,006%;
- Comune di Meldola	euro 22.183,57, pari allo 0,924%;
- Comune di Mercato Saraceno	euro 21.919,48, pari allo 0,913%;
- Comune di S. Mauro Pascoli	euro 20.214,90, pari allo 0,842%;
- Comune di Predappio	euro 19.950,80, pari allo 0,831%;
- Comune di Bertinoro	euro 19.830,76, pari allo 0,826%;
- Comune di Santa Sofia	euro 18.774,40, pari allo 0,782%;
- Comune di Gatteo	euro 15.269,21, pari allo 0,636%;
- Comune di Sogliano al Rubicone	euro 11.691,99, pari allo 0,487%;
- Comune di Gambettola	euro 9.627,28, pari allo 0,401%;
- Comune di Castrocaro Terme	euro 9.147,12, pari allo 0,381%;
- Comune di Sarsina	euro 8.138,78, pari allo 0,339%;
- Comune di Galeata	euro 7.994,73, pari allo 0,333%;
- Comune di Longiano	euro 7.730,64, pari allo 0,322%;
- Comune di Civitella di Romagna	euro 7.322,50, pari allo 0,305%;
- Comune di Roncofreddo	euro 5.209,78, pari allo 0,217%;
- Comune di Verghereto	euro 3.913,33, pari allo 0,163%;
- Comune di Rocca San Casciano	euro 3.409,16, pari allo 0,142%;
- Comune di Dovadola	euro 2.016,69, pari allo 0,084%;
- Comune di Borghi	euro 1.992,68, pari allo 0,083%;
- Comune di Premilcuore	euro 1.536,52, pari allo 0,064%;
- Comune di Portico e San Benedetto	euro 1.224,42, pari allo 0,051%;
- Comune di Modigliana	euro 600,20, pari allo 0,025%;
- Comune di Montiano	euro 264,09, pari allo 0,011%.



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

ATR ha il seguente oggetto sociale:

«La società ha scopo consortile operando per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto. La società esercita la gestione della mobilità complessiva, la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, in primis con riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento. La società assume la gestione diretta di servizi pubblici locali e di attività in genere afferenti ai servizi pubblici locali da parte dei propri soci, in applicazione delle normative di legge vigenti, laddove i medesimi servizi ed attività vengano dagli enti soci affidati alla società. La società assume inoltre le funzioni di soggetto affidante per servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, compresa l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali. In tal senso è titolata a svolgere le attività di agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale ai sensi, dell'art. 19 della L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e s.m.i.. La società è titolata alla detenzione in proprietà o uso delle dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti i servizi o le attività di cui al presente articolo»

1.2. Seconda società scissa

"AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE", con sede in Rimini (RN), via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 38, società iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Rimini al numero-codice fiscale 02157030400, Repertorio Economico Amministrativo numero RN-245890 [in seguito per brevità chiamata anche "AM" o "società scissa"].

Il capitale sociale è attualmente pari ad euro 11.665.445,53 e risulta per l'intero sottoscritto e versato dai soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, come segue:

- Comune di Rimini	euro 9.289.085,36, pari al 79,629%;
- Provincia di Rimini	euro 951.055,59, pari all'8,153%;
- Comune di Riccione	euro 625.909,16, pari al 5,365%;
- Comune di Cattolica	euro 238.029,18, pari al 2,040%;
- Comune di Santarcangelo di Romagna	euro 148.115,24, pari all'1,270%;
- Comune di Bellaria Igea Marina	euro 92.496,84, pari allo 0,793%;
- Comune di Misano Adriatico	euro 76.685,81, pari allo 0,657%;
- Comune di Morciano di Romagna	euro 74.839,73, pari allo 0,642%;
- Comune di San Giovanni in Marignano	euro 46.949,45, pari allo 0,402%;
- Comune di Coriano	euro 35.520,50, pari allo 0,304%;
- Comune di Saludecio	euro 12.620,89, pari allo 0,108%;
- Comune di San Clemente	euro 11.870,16, pari allo 0,102%;
- Comune di Montecolombo	euro 11.288,06, pari allo 0,097%;
- Comune di Mondaino	euro 11.119,21, pari allo 0,095%;
- Comune di Poggio Torriana	euro 6.295,88, pari allo 0,054%;
- Comune di Verucchio	euro 6.117,88, pari allo 0,052%;



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

- Comune di Monte Scudo	euro 5.225,99, pari allo 0,045%;
- Comune di Gemmano	euro 3.723,26, pari allo 0,032%;
- Comune di Montegridolfo	euro 3.201,36, pari allo 0,027%;
- Comune di Gabicce Mare	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Comune di Tavoleto	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Comune di Borghi	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Comune di Savignano sul Rubicone	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Comune di Sogliano al Rubicone	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Comune di Montefiore Conca	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Unione di Comuni Valmarecchia	euro 2.185,14, pari allo 0,019%.



AM ha il seguente oggetto sociale:

«La società ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto. La società ha per oggetto lo svolgimento, prevalentemente nel bacino territoriale della provincia di Rimini, delle seguenti attività e funzioni: - attività di reperimento della disponibilità, progettazione, realizzazione, detenzione, custodia e manutenzione di beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, infrastrutture - in particolare la linea di trasporto veloce da Cattolica a Rimini Fiera, denominata T.R.C. (Trasporto Rapido Costiero) - impianti, reti, sia di proprietà che di terzi, e di relativa messa a disposizione del relativo gestore, unitamente a tutte le attività ad esse propedeutiche (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, attività di studio di ricerca, di consulenza, espropriativa, locativa); - tutte le funzioni di agenzia della mobilità previste dalle norme di legge vigenti e le funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto di persone da essi eventualmente delegatele. In particolare, nel suddetto bacino territoriale della provincia di Rimini la società svolge: a) attività di definizione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone, integrati tra loro e con la mobilità privata; b) attività di definizione, progettazione, e gestione delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone; c) attività di controllo della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone;

1.3. Società beneficiaria già esistente

"AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L., con sede in Ravenna (RA), viale della Lirica n. 21, società iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Ravenna al numero-codice fiscale 02143780399, Repertorio Economico Amministrativo numero RA-175498 [in seguito per brevità chiamata anche «AMBRA» o «società beneficiaria»].

Il capitale sociale è attualmente pari ad euro 100.000,00 e risulta per l'intero sottoscritto e versato dai soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, come segue:

- Comune di Ravenna

euro 30.960,00, pari al 30,960%;

- Provincia di Ravenna

euro 20.000,00, pari al 20,000%;



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

- Comune di Faenza	euro 12.340,00, pari al 12,340%;
- Comune di Lugo	euro 7.270,00, pari al 7,270%;
- Comune di Cervia	euro 5.950,00, pari al 5,950%;
- Comune di Bagnacavallo	euro 3.710,00, pari al 3,710%;
- Comune di Alfonsine	euro 2.700,00, pari al 2,700%;
- Comune di Russi	euro 2.420,00, pari al 2,420%;
- Comune di Conselice	euro 2.030,00, pari al 2,030%;
- Comune di Massa Lombarda	euro 1.960,00, pari all'1,960%;
- Comune di Castelbolognese	euro 1.890,00, pari all'1,890%;
- Comune di Fusignano	euro 1.730,00, pari all'1,730%;
- Comunè di Brisighella	euro 1.720,00, pari all'1,720%;
- Comune di Cotignola	euro 1.580,00, pari all'1,580%;
- Comune di Riolo Terme	euro 1.230,00, pari all'1,230%;
- Comune di Solarolo	euro 970,00, pari allo 0,970%;
- Comune di Casola Valsenio	euro 650,00, pari allo 0,650%;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno	euro 490,00, pari allo 0,490%;
- Comune di Bagnara di Romagna	euro 400,00, pari allo 0,400%.

AMBRA ha il seguente oggetto sociale:

1. La società ha per oggetto quanto segue: A. progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; B. esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività allo stesso connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contrati di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale, ovvero di indirizzo programmatico e di gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani; C. amministrare, in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; D. progettare, ridefinire o modificare, anche in dettaglio, i servizi di TPL offerti in sede di gara e i servizi potenziati; 2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale l'agenzia potrà svolgere le seguenti attività: A. la programmazione, l'amministrazione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale, di proprietà o conferito in uso per gli scopi dell'agenzia, funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo; B. la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per gli investimenti infrastrutturali; C. la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; D. la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall'indivi-



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

duazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara, alla stipulazione del contratto di servizio; E. l'intervento, insieme agli enti locali, nella negoziazione e nella stipulazione con la regione degli accordi di programma finalizzati alla realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato, ai sensi degli artt. 12 e 30 comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 30/98; F. il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale; G. la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico locale; H. la gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della legge 11 agosto 2003 n. 218 (disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle predette attività; I. compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni in società e imprese a capitale pubblico, aventi oggetto analogo o connesso al proprio scopo sociale, escluse le società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, sosta, parcheggi, accessi ai centri urbani; J. raccogliere fondi presso i propri soci sotto forma di mutui con o senza interessi, secondo le previsioni di legge, nonché rilasciare fideiussioni, cauzioni, garanzie reali, anche nell'interesse dei terzi, ferma l'inalienabilità e l'indisponibilità degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano; K. ogni altra attività relativa a competenza, funzioni, controlli inerenti alla mobilità delle persone e delle merci che gli enti soci attribuiranno all'agenzia aggiuntivi rispetto a quelli che hanno originato la stessa agenzia quali: I. istituzione e/o concessione dei servizi; II. funzioni relative alla sicurezza; III. approvazione delle zone tariffarie stimer; IV. elaborazione di: piano di bacino, analisi e progetti di mobilità nella provincia; PUM, PUT, piani di area vasta (comuni al di sotto dei 50.000/associazione di comuni), contributo al piano regionale trasporti (PRIT) e valutazioni sull'intermodalità nazionale e transeuropea; V. sviluppo di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari della portualità e dell'aeroportualità previsti nel PRIT; VI. sviluppo della logistica (traffico merci, etc.) secondo logiche e tecnologie sostenibili delle politiche intermodali».

2. PROFILO ECONOMICO DELLA SCISSIONE

Nel presente paragrafo vengono sottoposti alla Vostra attenzione i profili economici e strategici dell'operazione di scissione.

2.1. Considerazioni generali

Il progetto di aggregazione aziendale in oggetto consta nell'operazione di scissione parziale e proporzionale delle società ATR e AM a favore della società già esistente AMBRA, preordinata ad assegnare a quest'ultima i rami di azienda di proprietà delle società da scindere, organizzati e funzionalmente destinati al'esercizio



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

delle attività di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ciò al fine di consentire una organizzazione unica dei servizi di t.p.l. nei bacini delle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

La suddetta operazione di riorganizzazione aziendale recepisce di fatto la vigente normativa statale e regionale in materia di servizio di "trasporto pubblico locale di persone".

Per quanto riguarda la normativa statale, il D.Lgs. 18 novembre 2007, n.422 (c.d. "decreto Burlando"), in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59, individua le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale e fissa i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'uopo prevedendo:

- a) la delega alle regioni dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale quali: la definizione degli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, la redazione dei relativi piani regionali e dei loro aggiornamenti e l'approvazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni fra le varie modalità, favorendo quelle a minore impatto ambientale;
- b) l'adozione, da parte delle regioni stesse, di una legge puntuale di individuazione delle funzioni, trasferite o delegate agli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
- c) la liberalizzazione del settore attraverso l'affidamento dei servizi con procedure concorsuali;
- d) la costituzione, in ogni regione, di un fondo destinato ai trasporti, con risorse regionali e con risorse trasferite dallo stato;
- e) la razionalizzazione delle reti, attraverso l'integrazione modale e la tariffazione unificata;
- f) la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali o in società cooperative a r.l.. L'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n.138 (convertito in legge 14 settembre 2011, n.148), assegna alla competenza delle regioni l'organizzazione dello svolgimento dei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (quali il t.p.l.) e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. In particolare, il comma 1-bis del citato art. 3-bis prevede che «Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

L'art.1, comma 609, lettera a, della L.23.12.2014, n.190 (c.d. "legge di stabilità" per l'anno 2015) ha reso obbligatoria, per gli enti locali, la partecipazione agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'integrazione, alla norma sopra indicata, delle parole «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56».

L'art.1, comma 90, della citata legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "Legge Del Rio") dispone quanto segue: «Nel-



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

lo specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni; che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

- a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
- b per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

In sostanza, la normativa statale impone l'organizzazione dei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (quali il t.p.l.) unicamente per "ambiti territoriali ottimali" (di norma non inferiori ai territori provinciali),
di cui assegna l'individuazione alle regioni, rende obbligatoria la partecipazione degli enti locali alle autorità
di governo degli ambiti territoriali ottimali sovra-provinciali e incentiva la soppressione, da parte dello stato
e/o delle regioni, delle autorità di governo di ambiti provinciali o sub-provinciali, con contestuale trasferimento - in tal caso - del ruolo di autorità in capo alle province (come enti di secondo livello).

Passando alla disamina della normativa della Regione Emilia Romagna in materia di "agenzie della mobilità", a mente dell'art. 19, comma 1, della L.R. Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, «Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza».

A norma del successivo comma 2 del citato art. 19, «l'agenzia è costituita nelle forme organizzative previste dall'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10 del 2008» (ovvero s.r.l. "pura" che non svolga altre attività e con amministratore unico).

L'articolo 25, comma 1, della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n.10, dispone quanto segue: «In relazione alle Agenzie locali per la mobilità la Regione promuove:

- a) l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico (...);
- b) lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

- c) il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione da parte delle Agenzie locali per la mobilità;
- d) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;
- e) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;
- f) l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 24;
- g) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali».

Gli adempimenti previsti dalle due norme testé citate dovevano essere perfezionati entro il 30 giugno 2010. Tuttavia, in caso di inadempimento non erano previste sanzioni.

Il comma 1-bis del citato art. 19 della L.R. n. 30/1998 introdotto dalla L.R. Emilia Romagna 25 luglio 2013, n. 9, dispone che «al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2014 [il termine originario del 31 dicembre 2013 è stato posticipato di un anno dall'art. 27, comma 1, della L.R. Emilia Romagna 18 luglio 2014, n.17, n.d.s.] gli enti locali di cui al comma 1 [province e comuni, n.d.s.], in coerenza con gli ambiti sovrabacinali di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n.10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), provvedono ad attuare la fusione delle agenzie locali per la mobilità». Anche in questo caso non sono previste sanzioni per l'eventuale inadempimento.

L'atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del t.p.l., approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale della Regione Emilia Romagna n. 32 del 20 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 8 della citata legge regionale n.10/1998:

- i. conferma il processo di razionalizzazione del sistema del t.p.l., definito con la legge regionale n. 10/2008, attraverso uno snellimento organizzativo delle agenzie, che ne delinei il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione del t.p.l. ed evidenzi la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico;
- ii. conferma altresì le funzioni delle agenzie locali, quali soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del t.p.l., nonché di attuatori delle politiche di mobilità individuate dagli enti locali;
- iii. prevede percorsi di fusione tra agenzie locali per la mobilità.

In attuazione dell'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge 14 settembre 2011, n.148) - che, come preannunciato, attribuisce alle regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio - la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della propria Giunta n. 908 del 02 luglio 2012, ha individuato i seguenti 5 ambiti ottimali per l'organizzazione del trasporto pubblico su gomma:

1) Ambito Trebbia - Piacenza;



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

- 2) Ambito Taro Parma;
- 3) Ambito Secchia Panaro Reggio Emilia e Modena;
- 4) Ambito Reno Bologna e Ferrara;
- 5) Ambito Romagna Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

In sostanza, le disposizioni regionali sopra richiamate mirano a realizzare una razionalizzazione del sistema del t.p.l. emiliano-romagnolo attraverso uno snellimento organizzativo delle relative agenzie, che ne delinei il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione, evidenziando la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico e dando vita, mediante accorpamento dei 9 ambiti provinciali attualmente esistenti (uno per ogni provincia), a soli 5 ambiti territoriali ottimali (dei quali due "provinciali" e tre "sovra-provinciali"), ciascuno "presidiato" da una sola agenzia, in forma giuridica di s.r.l., con amministratore unico, "pura" (che non svolga altre attività). Conseguentemente, relativamente all'ambito Romagna, le anzidette disposizioni prevedono un'unica autorità di regolazione (a fronte delle tre attuali) che interloquisca, in tale ambito, con un gestore unico, già attualmente esistente.

In virtù delle norme statali, tale nuova autorità romagnola, essendo sovra-provinciale, non rischia di essere

In virtù delle norme statali, tale nuova autorità romagnola, essendo sovra-provinciale, non rischia di essere soppressa, né sostituita dalle province (come, invece, quelle di ambito solamente provinciale) ed, anzi, la partecipazione ad essa, per i Comuni e le Province del relativo territorio di riferimento, è di fatto obbligatoria, determinando, conseguentemente, per tali enti locali, l'impossibilità del recesso da essa e della cessione integrale delle quote di partecipazione al relativo capitale.

Alla luce del chiaro quadro di riferimento normativo sopra descritto, le tre agenzie di mobilità ATR (ambito territoriale di Forlì-Cesena), AM (ambito territoriale di Rimini) e AMBRA (ambito territoriale di Ravenna) giungeranno dunque ad aggregazione in un unico soggetto sovra-provinciale (romagnolo) attraverso l'operazione di scissione parziale e proporzionale di ATR e AM a favore di AMBRA preordinata ad assegnare ad AMBRA i rami di azienda di proprietà delle società da scindere organizzati e funzionalmente destinati al'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di t.p.l.. Detti rami aziendali, per preciso accordo intercorso tra i rispettivi soci di riferimento, saranno costituiti esclusivamente da liquidità e personale dipendente, ciò al fine di "costituire" un soggetto giuridico "leggero", privo cioè della proprietà di beni strumentali al t.p.l., beni che sarebbero comunque molto differenti da un bacino all'altro, sia per tipologia, che per valore.

2.2. Finalità

Riepilogando quanto sopra già esposto, l'operazione di scissione parziale e proporzionale sopra descritta, con costituzione dell'agenzia unica della mobilità romagnola:

- a) costituisce l'adempimento obbligatorio delle disposizioni di legge regionali attualmente vigenti, finalizzate, come detto, alla razionalizzazione del sistema del t.p.l. romagnolo;
- b) rappresenta il presupposto per l'unificazione dei tre ambiti territoriali e per la predisposizione e lo svolgimento della gara unica per l'affidamento della gestione del servizio di t.p.l. nell'ambito unico romagnolo;
- c) separa la funzione di "agenzia della mobilità" dall'attività di "progettazione, realizzazione, detenzione e



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

manutenzione dei beni strumentali al t.p.l." (fondamentale per il reale ed efficace perseguimento dei fini istituzionali - di promozione, cura e sviluppo socio-economico della propria popolazione di riferimento - degli enti soci in materia di mobilità dei propri cittadini, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), contribuendo a rendere più evidenti e definiti i risultati delle due distinte attività.

2.3. Prospettive della società beneficiaria

Contestualmente all'atto di scissione, la società beneficiaria assumerà il ruolo di "agenzia unica della mobilità romagnola" con la veste giuridica di "s.r.l. consortile" e si doterà di un nuovo statuto, anch'esso concordato tra i soci di riferimento dei tre bacini romagnoli.

Sulla base delle intese raggiunte dai soci di riferimento dei tre bacini, il "progetto di aggregazione" si fonda sulle seguenti condizioni (c.d. "condizioni per l'aggregazione") iniziali:

- a) sede legale e direzionale nel Comune di Cesena;
- b) oggetto sociale consistente nello svolgimento, con scopo consortile, nell/"ambito territoriale romagnolo",
 di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti in materia di trasporto pubblico di persone;
- c) governance così articolata:
 - c.1) amministrazione affidata ad un organo monocratico (amministratore unico), individuato a rotazione tra i tre bacini territoriali;
 - c.2) controllo di legittimità e/o revisione legale dei conti affidati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di s.r.l. (organo monocratico o collegiale da nominare obbligatoriamente in certi casi, ma qualora non obbligatorio nominabile anche volontariamente da parte dell'assemblea);
 - c.3) coordinamento soci composto da 10 membri (di cui 2 espressione del comprensorio di Forlì, 2 e-spressione del comprensorio di Cesena, 3 espressione del bacino di Ravenna e 3 espressione del bacino di Rimini) rappresentanti, complessivamente, la totalità dei soci con funzione di indicazione ed indirizzo (nei confronti dell'assemblea dei soci e quindi dell'amministratore unico) preventivi per le decisioni più importanti;
- d) modello organizzativo di agenzia "pura", leggera" e "snella", ovvero:
 - d.1) agenzia che svolga unicamente le funzioni di agenzia della mobilità ("pura") e non anche altre ulteriori attività (quali, ad esempio, la progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione di beni
 strumentali al t.p.l.);
 - d.2) agenzia priva della proprietà di beni strumentali al t.p.l. (fermate, paline, filovia, t.r.c., fabbricati, depositi, etc.), i quali, per evitare forti squilibri nelle quote di partecipazione degli enti dei tre attuali distinti bacini [a causa della relativa grande eterogeneità di tipologia (AM è proprietaria di fermate, paline, filovia e t.r.c. oltre ad alcuni fabbricati e depositi ATR è proprietaria unicamente di fermate, paline, fabbricati e depositi, mentre AMBRA non è proprietaria di alcun bene immobile) e, conseguentemente, di valore], rimarranno in capo alle società che oggi ne sono proprietarie e quindi



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

con apporti, da parte delle agenzie ATR e AM unicamente di liquidità (cassa e crediti) e personale dipendente (n.10 dipendenti da ATR e n.7 dipendenti da AM) con il relativo debito per trattamento di fine rapporto ("leggera");

- d.3) agenzia con una dotazione organica non superiore a 21 dipendenti (di cui 10 da ATR, 7 da AM e 4 da AMBRA), il cui costo annuo non superi l'importo di euro 1.310.000,00 ("snella");
- e) quote di partecipazione (dei tre bacini) al capitale sociale della costituenda "agenzia di ambito romagnolo" così ripartite (sulla base di una sintesi di più riferimenti, in parte legati ai pesi delle percorrenze chilometriche di servizio di t.p.l. e delle popolazioni di ogni bacino - rispetto a quelle complessive dell'intero ambito romagnolo - e in parte ad un accordo tra i tre bacini stessi):
 - bacino di Ravenna 31%;
 - bacino di Rimini 31%;
 - bacino di Forlì- Cesena, 38%;
- f) compartecipazione dei soci (a preventivo) alla copertura degli eventuali disavanzi annui previsti attraverso il versamento di appositi contributi consortili sulla base del bilancio annuale di previsione - in base:
 - alle quote percentuali di partecipazione al capitale sociale (per il 20%), ed al peso percentuale dei km di servizio (di t.p.l.) erogato nel territorio di ogni socio rispetto al totale complessivo dei km dell'intero ambito territoriale romagnolo (per l'80%), relativamente all'eventuale perdita prevista, generata dal funzionamento della struttura (c.d. "perdita prevista derivante dal funzionamento della struttura") intesa come prevista differenza negativa tra i ricavi previsti inclusi i contributi pubblici generati dalle attività effettuate e i costi di funzionamento previsti);
 - f.2) al peso percentuale dei km di servizio (di t.p.l.) erogato nel territorio di ogni socio rispetto al totale complessivo dei km del rispettivo bacino territoriale di appartenenza, relativamente all'eventuale perdita (c.d. "perdita prevista derivante dall'affidamento del servizio") generata dal costo dell'affidamento di tutti i servizi (minimi ed aggiuntivi) di t.p.l. in ognuno dei tre bacini territoriali (c.d. "partecipazione selettiva alla copertura della perdita prevista generata dallo svolgimento del servizio di t.p.l. nel proprio bacino di appartenenza").

A seguito dell'operazione di scissione parziale e proporzionale, la società beneficiaria AMBRA subentrerà alle due società scisse ATR e AM nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai rispettivi rami aziendali (dedicati alle rispettive agenzie della mobilità) ad essa assegnati, mentre le due scisse ATR e AM "rimarranno in vita" con i rispettivi patrimoni residui, con le medesime sedi, i medesimi organi (amministrativo e di controllo), ma con un patrimonio ed un numero di dipendenti inferiori rispetto a quelli attuali e con nuovi statuti (come sopra già chiarito, l'adozione di un nuovo statuto per ATR avverrà solamente in un secondo momento) che non contempleranno più lo svolgimento delle funzioni di "agenzia della mobilità".

La scissione parziale e proporzionale comporterà, per i soci, dal punto di vista economico e finanziario, effetti neutri o al massimo favorevoli, in quanto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la somma



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

dei contributi consortili sopra indicati, posti a carico di ogni ente locale, non dovrebbe essere superiore (ma uguale, o, se mai, inferiore) all'importo del contributo consortile (unico) attualmente a carico di ogni ente per la partecipazione all'attuale propria agenzia locale della mobilità.

Inoltre, a fronte dell'intervenuta scadenza (al 31/12/2012) degli affidamenti del servizio di t.p.l. nei tre distinti bacini territoriali romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna e della conseguente relativa proroga (prima scritta, poi di fatto) ormai triennale ad opera delle rispettive tre attuali distinte agenzie della mobilità, la realizzazione dell'agenzia della mobilità unica romagnola costituirà anche il presupposto per l'unificazione dei tre bacini territoriali e per la predisposizione e lo svolgimento della gara unica per l'affidamento della gestione del servizio di t.p.l. nell'ambito unico romagnolo.

2.4. Prospettive delle società scisse

In merito alle società scisse ATR e AM, esse continueranno a svolgere le attività di progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni strumentali al TPL collocati nel territorio di pertinenza e, quindi, la gestione unitaria e coordinata, di tutti i beni in questione, con la conseguente garanzia di relativa effettiva messa a disposizione del gestore unico del t.p.l. e della futura agenzia mobilità di ambito romagnolo, per quanto necessario, nonché della gestione dei servizi sosta nel caso di ATR, e svolgeranno quindi - ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L.24.12.2007, n. 244 - attività strettamente necessarie e fondamentali per il reale ed efficace perseguimento dei fini istituzionali (di promozione, cura e sviluppo socio-economico della propria popolazione di riferimento) degli enti soci in materia di mobilità dei propri cittadini.

3. PROFILO GIURIDICO ED ECONOMICO DELLA SCISSIONE

Per quanto riguarda il profilo giuridico ed economico dell'operazione si illustra quanto segue.

3.1. Situazioni patrimoniali ex artt. 2506-ter e 2501-quater c.c.

Per le società partecipanti alla scissione sono state assunte le situazioni patrimoniali al <u>30 giugno 2015</u> quali situazioni patrimoniali di scissione ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile.

3.2. Elementi patrimoniali da assegnare alla beneficiaria

Gli elementi patrimoniali di proprietà delle società scisse ATR e AM da assegnare alla società beneficiaria AMBRA, indicati negli elenchi descrittivi allegati al progetto di scissione rispettivamente sotto le lettere "D" ed "E", consistono esclusivamente all'attivo in disponibilità monetarie detenute presso istituti di credito, ed al passivo in debiti per il trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori che continueranno i contratti di lavoro dipendente con la società beneficiaria AMBRA.

3.3. Determinazione del rapporto di cambio

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio, illustrato nel successivo paragrafo 4, sono stati assunti, quale base di calcolo, l'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa ATR da assegnare alla società beneficiaria AMBRA, che, alla data del 30 giugno 2015, è pari ad euro 824.182,00 (ottocentoventiquattromilacentoottantadue virgola zerozero), l'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa AM da assegnare alla società beneficiaria AMBRA, che, alla



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

data del 30 giugno 2015, è pari ad euro 672.359,00 (seicentosettantaduemilatrecentocinquantanove virgola zerozero), nonché l'importo del patrimonio netto contabile della società beneficiaria AMBRA alla data del 30 giugno 2015, pari ad euro 672.359,00 (seicentosettantaduemilatrecentocinquantanove virgola zerozero). Tali valori sono coerenti col parametro che gli amministratori delle società partecipanti alla scissione hanno condiviso quale idoneo ad esprimere le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale della società beneficiaria AMBRA come risultante dall'operazione di scissione proposta, che è rappresentato da una sintesi di più riferimenti (in parte legati ai pesi delle percorrenze chilometriche di servizio di t.p.l. e delle popolazioni di ogni bacino, rispetto a quelle complessive dell'intero ambito romagnolo, ed in parte derivanti da un accordo tra i tre bacini stessi), e che determina le percentuali del 31% (capitale sociale complessivamente detenuto dai soci di AMBRA nella attuale configurazione), 31% (capitale sociale complessivamente detenuto dai soci di AMBRA nella sociale complessivamente detenuto dai soci di AMBRA nella sociale complessivamente detenuto dai soci di AMBRA sociale complessivamente detenuto dai soci di AMBRA nella sociale complessivamente detenuto dai soci di ATR).

Va osservato che al variare del valore del patrimonio netto contabile della società beneficiaria AMBRA alla data di effetto della scissione - nel limite massimo di Euro 831.839,00, stabilito al paragrafo 3 del progetto di scissione - rispetto al 30 giugno 2015, data di riferimento delle situazioni patrimoniali di scissione, i valori dei patrimoni netti contabili delle società scisse ATR e AM subiranno un corrispondente adeguamento di valore conseguente alla variazione del valore degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di assegnazione, al fine di rispettare il rapporto 31% - 38% - 31%.

3.4. Modifiche statutarie

Al punto 2 del progetto di scissione è allegato lo statuto della scissa ATR che non subirà modifiche per effetto della presente scissione.

In merito alla società scissa AM, a partire dalla data di effetto della scissione, essa adotterà e sarà regolata invece da un nuovo statuto sociale, allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze sociali. Al riguardo, si precisa che dette modificazioni riguarderanno anche la denominazione (che diventerà "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. S.r.I. consortile"), il capitale (che sarà ridotto come di seguito indicato) e l'oggetto sociale (dal quale sarà eliminato lo svolgimento delle attività di agenzia locale per la mobilità).

Per quanto riguarda la società beneficiaria AMBRA, al paragrafo 2.3 del progetto di scissione viene stabilito che, a partire dalla data di effetto della scissione, essa assumerà lo scopo "consortile", adotterà e sarà regolata da un nuovo statuto sociale, allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze sociali di "agenzia unica della mobilità romagnola". Al riguardo, si precisa che dette modificazioni riguarderanno anche la denominazione (che diventerà "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile") e l'oggetto sociale.

3.5. Data di decorrenza degli effetti della scissione

La scissione avrà effetto, ai sensi dell'art. 2506-quater del Codice Civile, dalla data dell'1 gennaio 2016 se successiva all'ultima iscrizione dell'atto di scissione prescritta dall'art. 2504 del Codice Civile. Anche ai fini contabili e fiscali la fusione avrà efficacia dalla stessa data.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l'ultima iscrizione dell'atto di scissione anteriormente alla data



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

del 1 gennaio 2016, l'atto di scissione stesso stabilirà una data diversa e successiva.

3.6. Ulteriori osservazioni

Si riafferma, come peraltro già indicato nel progetto di scissione, che non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato e titoli diversi dalle quote, così come non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione.

4. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI DI DETERMINAZIONE

4.1. Considerazioni generali

Al fine di chiarire l'impostazione adottata per la determinazione del rapporto di cambio, giova soffermarsi su alcune considerazioni di carattere generale.

La misura dei diritti soggettivi spettanti ai soci nella scissione è fissata con la determinazione del rapporto di cambio, preordinata, per l'appunto, alla redistribuzione delle partecipazioni sociali all'interno del nuovo e più ampio gruppo di soci che si crea con la scissione, allo scopo di ristabilire la misura a ciascuno spettante secondo la rispettiva proporzione tanto delle quote, quanto dei patrimoni netti delle società che partecipano all'operazione. Tale rapporto è infatti la misura della proporzione esistente tra i patrimoni netti delle società stesse. Ciò premesso, la finalità del procedimento decisionale degli amministratori è dunque l'individuazione del rapporto di cambio, il quale viene costruito in via mediata sulla stima sia dei patrimoni netti assegnati dalle società scisse alla società beneficiaria, che del patrimonio netto di quest'ultima ante-scissione.

Le società sono pertanto valutate come entità economiche a sé stanti, fermo restando peraltro il principio di omogeneità - seguito in linea generale per operazioni di tale natura nell'ottica dell'espressione di valori relativi, secondo un metro di giudizio uniforme - giacché assume diretta rilevanza non il valore attribuito al patrimonio netto di ciascuna società, quanto la comparazione dei valori e perciò il loro rapporto.

Il concambio, nelle scissioni a favore di società esistente, può essere soddisfatto sia con l'assegnazione di quote di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale deliberato a servizio della scissione dalla società beneficiaria, sia attraverso altre modalità, quali la redistribuzione di quote del capitale della società beneficiaria, con conseguente riduzione della partecipazione dei soci originari.

E' dunque legittimo realizzare il concambio tenendo fermo l'importo del capitale della società beneficiaria, annullando tutte le quote in circolazione, sostituendole integralmente con nuove quote di partecipazione al-l'intero capitale sociale e redistribuendole fra i soci originari e nuovi, sulla base del rapporto di cambio.

Detto meccanismo non altera, infatti, il rapporto fra soci originari e nuovi, né la proporzione in cui gli stessi partecipano al capitale della società beneficiaria e quindi non incide sui rispettivi diritti sociali.

D'altro canto, la misura dei diritti soggettivi spettanti ai soci nella scissione è fissata con la determinazione del rapporto di cambio, preordinata, per l'appunto, alla redistribuzione delle partecipazioni sociali all'interno del nuovo e più ampio gruppo di soci che si crea con la scissione, allo scopo di ristabilire la misura a ciascuno spettante secondo la rispettiva proporzione tanto delle quote, quanto dei patrimoni delle società che partecipano alla scissione.



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

4.2. Capitale sociale

La scissione avrà luogo senza alcun aumento del capitale della società beneficiaria AMBRA che rimarrà immutato ad euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) e, quindi, non verrà aumentato né dell'importo del valore contabile del patrimonio netto della società scissa ATR assegnato alla società beneficiaria AMBRA, né dell'importo del valore contabile del patrimonio netto della società scissa AM assegnato alla società beneficiaria AMBRA.

4.3. Misura del rapporto di cambio

I soci della società beneficiaria AMBRA riceveranno una quota pari ad euro 0,31 di partecipazione al capitale post-scissione della società beneficiaria AMBRA per ogni euro 1 (uno) di vecchia partecipazione al capitale della stessa società posseduto ante-scissione.

Con riferimento alla situazione patrimoniale di scissione redatta ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile di AMBRA al 30 giugno 2015, da cui emerge che il patrimonio netto contabile a tale data ammonta ad euro 672.359,00 e che per l'effetto, il patrimonio netto contabile della società scissa ATR assegnato alla società beneficiaria AMBRA risulterebbe pari ad euro 824.182,00 (pari ai 38/31 di Euro 672.359,00), mentre quello della società scissa AM risulterebbe pari ad euro 672.359,00 (pari ai 31/31), ricordando che tali valori contabili esprimono anche i rispettivi valori economici, per ogni 1 (uno) euro di valore del patrimonio netto contabile di AMBRA ante-scissione e del patrimonio netto contabile assegnato alla società beneficiaria AMBRA dalle società scisse ATR e AM, a ciascun socio delle società partecipanti alla scissione, sarà assegnato euro 0,04610632 di partecipazione al capitale post-scissione della società beneficiaria AMBRA.

Salvo che per i soci di AMBRA non è infatti possibile fare riferimento ad un rapporto di cambio predeterminato, in quanto, oltre che per la modalità scelta per il soddisfacimento del concambio ed indipendentemente dalla composizione quali-quantitativa del patrimonio netto contabile delle società scisse ATR e AM assegnato alla società beneficiaria AMBRA, quest'ultimo sarà determinabile solo alla data di effetto della scissione.

Come significato al paragrafo 3 del progetto di scissione, poiché il valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto della scissione sarà determinato e conosciuto successivamente alla data di effetto della scissione, saranno assegnati ed effettivamente trasferiti ad AMBRA, da ciascuna delle due società scindende (ATR ed AM), i rispettivi elementi patrimoniali attivi e passivi indicati al paragrafo 10 del progetto di scissione, per i rispettivi valori anche contabili provvisori ivi indicati, e quindi, per differenza, i rispettivi valori contabili del patrimonio netto pari ai 38/31 e ai 31/31 del valore contabile del patrimonio netto di AMBRA alla data di riferimento della situazione patrimoniale di scissione (30/06/2015).

Nel rispetto, in ogni caso, della disciplina fiscale in materia di scissione contenuta nell'art. 173 del T.U.I.R., con riferimento alla società scissa ATR il patrimonio netto contabile assegnato alla società beneficiaria AMBRA sarà interamente prelevato dalle riserve disponibili, essendo capienti. Pertanto per la società scissa ATR la scissione comporterà solo la riduzione di dette riserve e non anche la riduzione del capitale sociale. In capo alla società beneficiaria AMBRA, il patrimonio netto contabile proveniente dalla società scissa ATR



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

sarà interamente imputato ad incremento delle riserve di patrimonio netto, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 173 e 172 del T.U.I.R.. Per quanto riguarda la società scissa AM, il cui il patrimonio netto contabile risulta, attualmente, di importo inferiore al capitale sociale (per effetto di perdite iscritte per ammontare superiore a quello delle riserve e dell'utile in corso), l'approvazione del presente progetto di scissione comporterà, invece - a servizio della scissione stessa - una riduzione di capitale sociale gravante su tutti i soci proporzionalmente alle rispettive quote di capitale attualmente detenute, del valore nominale di euro 831.839,00 e l'eventuale costituzione di una riserva di capitale di importo pari all'eccedenza della riduzione del capitale sociale rispetto al patrimonio netto contabile effettivamente trasferito alla beneficiaria AMBRA (sulla base di quanto di seguito chiarito). In capo alla società beneficiaria AMBRA, il patrimonio netto contabile proveniente dalla società scissa AM sarà interamente imputata ad incremento delle riserve di patrimonio netto, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 173 e 172 del T.U.I.R..

In relazione alla determinazione del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto della scissione, quest'ultimo dovrà essere di importo non superiore ad Euro 831.839,00 (ottocento-tretunomilaottocentotrentanove//00), che rappresenta il valore del patrimonio netto contabile di AMBRA risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, l'ultimo approvato. Considerata la variabilità e l'attuale indeterminatezza del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto della scissione, si potranno verificare le seguenti due ipotesi alternative:

- a) qualora il valore contabile del patrimonio netto di AMBRA alla data di effetto della scissione fosse inferiore o uguale ad euro 831.839,00 (ottocentotretunomilaottocentotrentanove//00), il valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA sarà fissato in misura equivalente a tale valore;
- b) qualora, alternativamente, il valore contabile del patrimonio netto di AMBRA alla data di effetto della scissione fosse superiore ad euro 831.839,00 (ottocentotretunomilaottocentotrentanove//00), il valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA sarà fissato in euro 831.839,00 e a tal fine l'eccedenza del patrimonio netto contabile rispetto al valore di euro 831.839,00 verrà distribuita ai soli attuali soci di AMBRA, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale di AMBRA attualmente detenute, sotto forma di distribuzione di riserve nel rispetto delle diposizioni di legge del Codice Civile e fiscali, entro due mesi dalla data di intervenuta conoscenza del patrimonio netto contabile di AMBRA alla data di effetto della scissione, sulla base di apposita deliberazione assembleare che si intende implicitamente assunta dagli attuali soci di AMBRA, ancorché con efficacia sospensivamente condizionata al verificarsi dell'alternativa sub b), contestualmente ed inscindibilmente con l'approvazione del presente progetto di scissione.

In ogni caso, a seguito della definitiva determinazione del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" della società beneficiaria AMBRA alla data di effetto della scissione (1 gennaio 2016 o successivamente, come indicato al paragrafo 7 del progetto di scissione), il valore - anche contabile - degli elementi patrimo-



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

niali indicati al successivo paragrafo 10, assegnati alla società beneficiaria AMBRA da ciascuna delle società scisse ATR e AM, sarà parimenti definitivamente stabilito (in misura tale che sia rispettato il rapporto tra i valori contabili ed effettivi dei patrimoni netti, pari ai 38/31 per ATR, e 31/31 per AM, del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA), e per l'effetto saranno posti in essere gli eventuali conseguenti conguagli tra le società scisse ATR e AM, da una parte, e la società beneficiaria AMBRA, dall'altra parte, da imputare alle Disponibilità Liquide e da regolare in denaro entro dué mesi dalla data di intervenuta conoscenza del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto della scissione.

4.4. Metodi di valutazione dei patrimoni delle società interessati dalla scissione

Dalla disciplina dettata in materia di fusione, e pressoché integralmente richiamata in tema di scissione, è lecito desumere un'ampia autonomia tecnica dell'organo amministrativo nella scelta del metodo (o, meglio, dei metodi) da adottare per la valutazione del patrimonio delle società scisse interessate dall'operazione, di quelli assegnati alla società beneficiaria, nonché - nel caso di scissione per incorporazione quale è quello che ci occupa - del patrimonio della società beneficiaria ante-scissione.

Infatti, il legislatore ha implicitamente riconosciuto la non riconducibilità delle valutazioni economiche del patrimonio aziendale ad un'univoca, obiettiva determinazione.

Sennonché, ciò non vale ad attribuire all'organo amministrativo (e neppure, successivamente, alla maggioranza dei soci) un'assoluta discrezionalità nella determinazione del rapporto di cambio. Quest'ultimo, infatti,
deve comunque risultare "congruo", cioè giustificato in base a criteri di valutazione ragionevoli; la cui "adeguatezza" (ma non anche "esattezza", in senso deterministico) dovrà essere asseverata dall'apposita relazione degli esperti ex art. 2501-sexies, ogniqualvolta la scissione non produca un risultato univoco in ordine
alla fissazione del rapporto di cambio.

La tesi della discrezionalità nella fissazione dei rapporti di cambio, purché operata sulla base di criteri ragionevoli ed idonei a produrre un risultato "congruo", risulta prevalente in dottrina [si veda, ex multis, NIGRO,
Ripartizione delle partecipazioni e opzione dei soci nella scissione di società, Milano, 2001, pag. 225].

In giurisprudenza si afferma l'insindacabilità nel merito del rapporto di cambio deliberato dalle assemblee delle società coinvolte in un'operazione di fusione e scissione [Trib. Torino, 9.8.2000]. La congruità del rapporto è soggetta, al più, a sindacato di legittimità, ma solo là dove il medesimo rapporto sia fissato in maniera arbitraria o sulla base di dati incompleti e non veritieri [così Cass., 11.12.2000, n. 15599].

Con specifico riguardo alla scissione, mette conto - da ultimo - sottolineare come il rapporto di cambio divenga, di fatto, oggetto di trattativa ogniqualvolta l'operazione rivesta (analogamente alla fusione) una dimensione intersoggettiva: cioè nel caso di scissione a favore di beneficiaria già esistente quale è quella oggetto del progetto e della presente relazione. Ove si consideri quest'ultima circostanza, non può farsi a meno di individuare, nella fissazione del rapporto di cambio, l'esercizio di un vero e proprio giudizio imprenditoriale, in quanto tale non sindacabile in giudizio (c.d. business judgement rule), ancorché soggetto al limite normativo della congruità.

Tanto premesso, è opportuno osservare che la valutazione del patrimonio netto di una società consiste



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

nell'attribuzione di un valore al capitale economico della società stessa, intendendosi con l'espressione "capitale economico" quell'entità che rappresenta il "valore" reale del patrimonio netto sociale e che prescinde dalla rappresentazione puramente contabile del patrimonio netto di bilancio.

Il problema della determinazione di un valore teorico del capitale economico della società si presenta particolarmente complesso.

A tal fine non è possibile individuare delle regole fisse e precise, ma un ventaglio di procedimenti, ciascuno dei quali, per poter essere considerato valido, deve possedere tre requisiti fondamentali:

- la validità concettuale;
- l'obiettività;
- l'equità.

La determinazione del capitale economico può avvenire seguendo metodologie operative tra loro alternative che sono modellate sulla base degli aspetti nei quali può essere indagata la gestione aziendale; si hanno così metodologie analitiche (patrimoniale, attualizzazione dei redditi prospettici) e metodologie "dirette" o "empiriche" (percentuali di fatturato, multipli e altri) orientate a privilegiare il mercato, che sono le meno complesse e, al contempo, le più diffuse.

La scelta della metodologia valutativa è funzione dello scopo della determinazione, ma in primo luogo è necessario individuare l'oggetto da valutare al fine di coglierne i caratteri economici che qualificano la scelta stessa.

Oggetto di valutazione sono i patrimoni delle società, interessati dalla scissione.

L'apprezzamento della composizione quali-quantitativa di detti patrimoni è un'operazione fondamentale ai fini della scelta della metodologia che si deciderà di adottare.

I patrimoni di ATR e AM interessati dalla scissione si compongono, da un punto di vista quantitativo, di condizioni patrimoniali monetarie attive (disponibilità monetarie nella moneta di conto detenute presso istituti di credito) e passive (debiti verso dipendenti per il trattamento di fine rapporto). Gli elementi dell'attivo sono da rilevare al presumibile valore di realizzazione, cioè in funzione del valore al quale saranno presumibilmente incassati in moneta di conto. Gli elementi del passivo sono invece da rilevare in funzione del loro valore di estinzione. La valutazione di detti elementi attivi e passivi, in generale, non richiede particolari aggiornamenti o rettifiche rispetto ai valori rilevati delle situazioni patrimoniali di scissione, in quanto le società partecipanti alla scissione applicano i principi contabili dell'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) nella redazione dei propri bilanci d'esercizio ed intermedi.

Sotto il profilo qualitativo, i patrimoni di ATR e AM sono afferenti i rami aziendali organizzati e funzionalmente destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di t.p.l. rispettivamente nei bacini delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini. Al riguardo, in considerazione della gestione economica e finanziaria di detti rami di azienda e dell'agevole e corretta determinazione quantitativa degli elementi patrimoniali risultanti dalle situazioni patrimoniali di scissione, si fa rilevare che non sussistono circostanze per le quali sia opportuno disporre la rilevazione di valori di avviamento di dette unità economiche.



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

Il patrimonio di AMBRA interessato dalla scissione si compone, da un punto di vista quantitativo, di immobilizzazioni materiali ed immateriali, di condizioni patrimoniali monetarie attive (crediti di regolamento e disponibilità monetarie) e passive (fondi rischi ed oneri, debiti verso dipendenti per il trattamento di fine rapporto e debiti finanziari). I beni strumentali sono valutati sulla base del valore corrente che, con buona approssimazione, può dirsi coincidente con il valore netto contabile. Gli altri elementi dell'attivo sono da rilevare al presumibile valore di realizzazione, cioè in funzione del valore al quale saranno presumibilmente incassati in moneta di conto. Gli elementi del passivo sono invece da rilevare in funzione del loro valore di estinzione. La valutazione di detti elementi attivi e passivi, in generale, non richiede particolari aggiornamenti o rettifiche rispetto ai valori rilevati delle situazioni patrimoniali di scissione.

Sotto il profilo qualitativo, il patrimonio di AMBRA è afferente l'azienda organizzata e funzionalmente destinata all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di t.p.l. nel bacino della provincia di Ravenna. Anche
in tal caso, in considerazione della gestione economica e finanziaria di detta azienda e dell'agevole e corretta determinazione quantitativa degli elementi patrimoniali risultanti dalla situazione patrimoniale di scissione,
si fa rilevare che non sussistono circostanze per le quali sia opportuno disporre la rilevazione di valori di avviamento di detta unità economica.

Alla luce delle considerazioni testé svolte, dopo un'accurata analisi dei dati e delle informazioni a loro disposizione e dopo aver apprezzato la composizione quali-quantitativa degli elementi patrimoniali di ATR, AM e AMBRA interessati dalla scissione, i profili aziendali (storia, forma giuridica, assetto proprietario, aspetti organizzativi ed efficienza del personale, etc.), il settore nel quale le società operano, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle unità economiche oggetto di valutazione, ed i profili economici e giuridici dell'operazione di scissione, gli organi amministrativi delle società hanno tratto il convincimento che il metodo più idoneo da adottare nel caso in esame per valutare detti patrimoni non possa che essere quello cosiddetto "analitico patrimoniale".

Infatti, tale metodo ha consolidate basi dottrinali e applicative, consente la determinazione dei valori di carico contabile in capo alla società beneficiaria, fa riferimento a grandezze esistenti al momento della valutazione e per questo controllabili e verificabili, nonché consente di valutare in maniera omogenea i patrimoni delle società interessati dall'operazione.

Vieppiù, gli altri metodi di valutazione messi a punto dalla dottrina economico-aziendale e dalla pratica possono offrire solo generiche indicazioni ai fini della valutazione dei patrimoni di ATR, AM e AMBRA interessati dalla scissione, ciò in considerazione di evidenti ostacoli concettuali ed operativi.

In particolare, i metodi reddituali (che pongono in primo piano la presumibile redditività futura dei complessi aziendali oggetto di valutazione) presentano maggiori incertezze e difficoltà nelle fasi di elaborazione, in quanto, nella determinazione dei parametri di stima del reddito medio-normale prospettico (espressione di durevole redditività del complesso aziendale) e del tasso di capitalizzazione (espressione del livello corrente delle remunerazioni riconosciute dal mercato dei capitali per investimenti appartenenti alla stessa classe di



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

durata e rischio), è necessario ricorrere a soluzioni empiriche, largamente discrezionali e soggettive. Al riguardo, basti osservare che il complesso aziendale che nascerà dall'operazione di scissione sprigionerà le proprie energie economiche solo dopo la scissione, quindi è arduo poter configurare una grandezza media di reddito atteso, poiché non la si può dimostrare sulla base dell'esperienza passata. A ciò si aggiunga che è difficile formulare previsioni attendibili circa il reale dispiegarsi degli effetti economici attesi con la scissione e, pertanto, la determinazione del capitale economico del complesso aziendale post-scissione potrebbe rivelarsi un mero esercizio teorico. Inoltre, risulta impossibile definire criteri obiettivi con i quali misurare il concorso alla produzione dei redditi attesi da parte dei rami aziendali assegnati da ATR e AM rispetto al complesso aziendale post-scissione. Infine, gli stessi algoritmi generalmente utilizzati in tali casi, basati - come noto - su ipotesi semplificatrici, non sono esenti da critiche. Del resto, si tratta di metodi che solo in casi particolari possono essere applicati con fondamento. In sintesi, rispetto al metodo analitico patrimoniale adottato, i metodi reddituali si caratterizzano per una maggior razionalità d'impostazione, che però si accompagna a maggiori incertezze e difficoltà applicative, e tutto questo è stato adeguatamente ponderato dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione.

Anche i metodi finanziari (che attribuiscono primaria importanza ai flussi finanziari disponibili in futuro per l'investitore) presentano maggiori incertezze e difficoltà di applicazione. Il metodo dei flussi monetari netti disponibili si basa su eventi futuri largamente imprevedibili e l'intero procedimento richiede stime complesse ed assai ardue, sì da far dubitare fortemente della sua concreta applicabilità. Il metodo dei flussi monetari operativi introduce ipotesi di calcolo volte a ridurre la complessità delle stime, ma si tratta di ipotesi notevolmente arbitrarie, tanto che, nonostante il procedimento risulti concretamente applicabile, i risultati cui si perviene sono però assai discutibili.

Analoghe considerazioni possono essere espresse in relazione ai metodi misti. La logica del metodo della stima autonoma dell'avviamento è abbastanza semplice. Si tratta, tuttavia, di una logica non esente da critiche, che, come la dottrina ha precisato, s'incentrano sulla contraddizione esistente fra l'impossibilità di riconoscere l'avviamento come elemento a sé stante ed il tentativo di attuarne una distinta valutazione [cfr. FERRERO, La valutazione economica del capitale d'impresa, Milano, 1966, pagg. 161 e ss.]. Anche il metodo del valore medio ha una sua logica, che però sembra più approssimativa. Appare infatti eccessivamente semplicistico considerare il valore del complesso aziendale a metà strada tra il valore corrente dell'aggregato patrimoniale e il valore di capitalizzazione del reddito medio prospettico.

Da ultimo, anche la metodologia "diretta" o "empirica" dei multipli di mercato, largamente diffusa tra gli operatori anche in ragione della relativa facilità di utilizzo che a prima vista pare caratterizzarla, presenta incertezze e difficoltà di applicazione, afferenti in particolare la costruzione di campioni di società comparabili, dalle quali derivare i multipli utilizzabili ai fini della valutazione e l'interpretazione dei multipli ricavati dalle società comparabili. La facilità di utilizzo è pertanto una caratteristica solo apparente di detta metodologia e si realizza unicamente nell'ipotesi in cui, attraverso i multipli, si intenda arrivare alla definizione di un largo intorno di



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

prezzi probabili, che il mercato sarebbe disposto a pagare per l'impresa oggetto di valutazione Il metodo "analitico patrimoniale", adottato dagli amministratori in quanto unico approccio valutativo concretamente praticabile visti gli anzidetti ostacoli concettuali ed operativi, prevede tre ordini di elaborazioni: la revisione generale degli elementi attivi e passivi rilevabili dalla situazione patrimoniale di partenza, al fine di rettificare eventuali alterazioni dovute all'applicazione di norme tributarie che non collimino con le corrette norme contabili (per es. ammortamenti delle immobilizzazioni tecniche ritenuti eccessivi) e alterazioni dovute all'adozione di censurabili "politiche di bilancio" (sottovalutazione di elementi attivi e/o sopravvalutazione di elementi passivi, per nascondere utili); la riespressione, a valori correnti di sostituzione, degli elementi patrimoniali attivi e passivi desunti dalle elaborazioni precedenti; da ultimo l'accertamento degli oneri fiscali potenziali connessi alle elaborazioni precedenti (riguardano le plusvalenze riconosciute in sede di riespressione degli elementi patrimoniali, in termini di valori correnti, delle quali occorre stimare l'ammontare delle imposte latenti con le rispettive epoche di corresponsione, per poi determinare il valore attuale a tasso corrente alla data della valutazione, ciò in quanto la tassazione di tali plusvalenze accertate sui vari cespiti ha luogo, a capo della società, nei successivi periodi d'imposta in cui i cespiti stessi saranno realizzati direttamente c indirettamente attraverso la gestione) e delle perdite fiscali detraibili (nell'ipotesi di un'azienda con perdite pregresse riconosciute, in quanto il loro riporto in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi procura un vantaggio pari al valore attuale delle imposte future che potranno essere risparmiate).

Gli organi amministrativi delle società, dopo aver condotto in via analitica le elaborazioni suindicate, non hanno riscontrato, nelle singole poste delle situazioni patrimoniali di scissione, alcuna alterazione dovuta all'adozione di discutibili politiche di bilancio o all'applicazione di norme tributarie che non collimano con le corrette norme contabili, così come non hanno riconosciuto alcuna plusvalenza in sede di riespressione degli elementi patrimoniali, in termini di valori correnti.

Di conseguenza, non si è resa necessarià né opportuna la rettifica degli elementi patrimoniali attivi e passivi che rappresentano i patrimoni netti contabili delle società interessati dall'operazione di scissione.

4.5. Modalità di determinazione del rapporto di cambio

In applicazione del metodo sopra descritto, i valori assunti ai fini della determinazione del rapporto di cambio sono i seguenti:

- a) importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa ATR da assegnare alla società beneficiaria AMBRA riferito alla data del 30 giugno 2015, pari ad euro 824.182,00 (ottocentoventiquattromilacentoottantadue virgola zerozero);
- importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa AM da assegnare alla società beneficiaria AMBRA riferito alla data del 30 giugno 2015, pari ad euro 672.359,00 (seicentosettantaduemilatrecentocinquantanove virgola zerozero);
- c) importo del patrimonio netto contabile della società beneficiaria AMBRA riferito alla data del 30 giugno 2015, pari ad euro 672.359,00 (seicentosettantaduemilatrecentocinquantanove virgola zerozero).



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

I suddetti valori contabili dei patrimoni netti, per i motivi ampiamente illustrati nei paragrafi precedenti, coincidono con i valori economici dei patrimoni netti, a cui fare riferimento per la determinazione del rapporto di cambio. Quindi, in presenza di valori contabili dei patrimoni netti che soddisfano le percentuali 31% - 38% - 31%, si può affermare che tali percentuali possono ritenersi soddisfatte anche con riferimento ai corrispondenti valori economici.

Al verificarsi di una variazione del valore del patrimonio netto contabile della società beneficiaria AMBRA alla data di effetto della scissione (nel limite massimo di Euro 831.839,00, stabilito nel paragrafo 3 del progetto di scissione) rispetto a quello alla data del 30 giugno 2015 della situazione patrimoniale di scissione, sotto il profilo quantitativo e non della composizione qualitativa degli elementi attivi e passivi del proprio patrimonio, il corrispondente adeguamento del patrimonio netto contabile delle società scisse ATR e AM al fine di rispettare le percentuali 31% - 38% 31% attraverso la variazione degli importi degli elementi patrimoniali attivi e/o passivi assegnati, stante la loro natura, comporterà un automatico e corretto adeguamento dei valori economici dei patrimoni netti.

Tanto premesso, dopo l'operazione i soci delle società partecipanti alla scissione parteciperanno al capitale della società beneficiaria AMBRA nelle seguenti rispettive misure:

- i. i soci della società scissa ATR parteciperanno al capitale nella misura complessiva del 38,00%, ossia in misura pari al rapporto tra l'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa ATR assegnati alla società beneficiaria AMBRA e la somma algebrica dell'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa ATR assegnati alla società beneficiaria AMBRA, dell'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa AM assegnati alla società beneficiaria AMBRA, e dell'importo del patrimonio netto contabile della società beneficiaria AMBRA ante-scissione;
- ii. i soci della società sci. sa AM parteciperanno al capitale nella misura complessiva del 31,00%, ossia in misura pari al rapporto tra l'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa AM assegnati alla società beneficiaria AMBRA e la somma algebrica dell'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa ATR assegnati alla società beneficiaria AMBRA, dell'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa AM assegnati alla società beneficiaria AMBRA, e dell'importo del patrimonio netto contabile della società beneficiaria AMBRA ante-scissione;
- iii. i soci originari della società beneficiaria AMBRA parteciperanno al capitale nella misura complessiva del 31,00%, ossia in misura pari al rapporto tra l'importo del patrimonio netto contabile della società beneficiaria AMBRA ante-scissione e la somma algebrica dell'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa ATR assegnati alla società beneficiaria AMBRA, dell'importo del valore netto contabile degli elementi patrimoniali della società scissa AM assegnati alla società beneficiaria AMBRA, e dell'importo del patrimonio netto contabile della società beneficiaria AMBRA ante-scissione.



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

Nell'ambito delle percentuali complessive del 31% - 38% - 31%, ciascuno dei soci manterrà la stessa percentuale di partecipazione originariamente detenuta nella società partecipata di provenienza.

Alla luce di quanto sopra, a seguito della scissione il capitale sociale della beneficiaria AMBRA, pari ad euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero), rimarrà immutato e sarà ridistribuito tra i soci delle società partecipanti alla scissione come segue:

•	
- al Comune di Forlì	euro 13.192,46, pari al 13,192%;
- all'Amministrazione Provinciale di Forlì	euro 9.467,32, pari al 9,467%;
- al Comune di Cesena	euro 9.460,86, pari al 9,461%;
- al Comune di Cesenatico	euro 809,40, pari allo 0,809%;
- al Comune di Savignano sul Rubicone	euro 781,66, pari allo 0,782%;
- al Comune di Forlimpopoli	euro 424,46, pari allo 0,4244%;
- al Comune di Bagno di Romagna	euro 382,28, pari allo 0,382%;
- al Comune di Meldola	euro 351,12, pari allo 0,351%;
- al Comune di Mercato Saraceno	euro 346,94, pari allo 0,347%;
- al Comune di S. Mauro Pascoli	euro 319,96, pari allo 0,320%;
- al Comune di Predappio	euro 315,78, pari allo 0,316%;
- al Comune di Bertinoro	euro 313,88, pari allo 0,314%;
- al Comune di Santa Sofia	euro 297,16, pari allo 0,297%;
- al Comune di Gatteo	euro 241,68, pari allo 0,242%;
- al Comune di Sogliano al Rubicone	euro 185,06, pari allo 0,185%;
- al Comune di Gambettola	euro 152,38, pari allo 0,152%;
- al Comune di Castrocaro Terme	. euro 144,78, pari allo 0,145%;
- al Comune di Sarsina	euro 128,82, pari allo 0,129%;
- al Comune di Galeata	euro 126,54, pari allo 0,127%;
- al Comune di Longiano	euro 122,36, pari allo 0,122%;
- al Comune di Civitella di Romagna	euro 115,90, pari allo 0,116%;
- al Comune di Roncofreddo	euro 82,46, pari allo 0,082%;
- al Comune di Verghereto	euro 61,94, pari allo 0,062%;
- al Comune di Rocca San Casciano	euro 53,96, pari allo 0,054%;
- al Comune di Dovadola	euro 31,92, pari allo 0,032%;
- al Comune di Borghi	euro 31,54, pari allo 0,032%;
- al Comune di Premilcuore	euro 24,32, pari allo 0,024%;
- al Comune di Portico e San Benedetto	euro 19,38, pari allo 0,019%;
- al Comune di Modigliana	euro 9,50, pari allo 0,009%;
- al Comune di Montiano	euro 4,18, pari allo 0,004%;



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L.

- al Comune di Rimini	euro 24.685,01, pari al 24,685%;
- alla Provincia di Rimini	euro 2.527,35, pari al 2,527%;
- al Comune di Riccione	euro 1.663,30, pari all'1,663%;
- al Comune di Cattolica	euro 632,54, pari allo 0,633%;
- al Comune di Santarcangelo di Romagna	euro 393,60, pari allo 0,394%;
- al Comune di Bellaria Igea Marina	euro 245,80, pari allo 0,246%;
- al Comune di Misano Adriatico	euro 203,79, pari allo 0,204%;
- al Comune di Morciano di Romagna	euro 198,88, pari allo 0,1988%;
- al Comune di San Giovanni in Marignano	euro 124,76, pari allo 0,125%;
- al Comune di Coriano	euro 94,39, pari allo 0,094%;
- al Comune di Saludecio	euro 33,54, pari allo 0,034%;
- al Comune di San Clemente	euro 31,54, pari allo 0,032%;
- al Comune di Montecolombo	euro 30,00, pari allo 0,030%;
- al Comune di Mondaino	euro 29,55, pari allo 0,030%;
- al Comune di Poggio Torriana	euro 16,73, pari allo 0,017%;
- al Comune di Verucchio	euro 16,26, pari allo 0,016%;
- al Comune di Monte Scudo	euro 13,89, pari allo 0,014%;
- al Comune di Gemmano	euro 9,89, pari allo 0,010%;
- al Comune di Montegridolfo	euro 8,51, pari allo 0,009%;
- al Comune di Gabicce Mare	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Tavoleto	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Borghi	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Savignano sul Rubicone	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Sogliano al Rubicone	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Montefiore Conca	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- all'Unione di Comuni Valmarecchia	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Ravenna	euro 9.597,60, pari al 9,598%;
- alla Provincia di Ravenna	euro 6.200, pari al 6,200%;
- al Comune di Faenza	euro 3.825,40, pari al 3,825%;
- al Comune di Lugo	euro 2.253,70, pari al 2,254%;
- al Comune di Cervia	euro 1.844,50, pari all'1,845%;
- al Comune di Bagnacavallo	euro 1.150,10, pari all'1,150%;
- al Comune di Alfonsine	euro 837,00, pari allo 0,837%;
- al Comune di Russi	euro 750,20, pari allo 0,750%;
- al Comune di Conselice	euro 629,30, pari allo 0,629%;



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione al progetto di scissione

ATR S.R.L. CONS. - AM S.R.L. CONS. - AMBRA S.R.L

- al Comune di Massa Lombarda	euro 607,60, pari allo 0,608%;
- al Comune di Castelbolognese	euro 585,90, pari allo 0,586%;
- al Comune di Fusignano	euro 536,30, pari allo 0,536%;
- al Comune di Brisighella	euro 533,20, pari allo 0,533%;
- al Comune di Cotignola	euro 489,80, pari allo 0,490%;
- al Comune di Riolo Terme	euro 381,30, pari allo 0,381%;
- al Comune di Solarolo	euro 300,70, pari allo 0,301%;
- al Comune di Casola Valsenio	euro 201,50, pari allo 0,202%;
- al Comune di Sant'Agata sul Santerno	euro 151,90, pari allo 0,152%;
- al Comune di Bagnara di Romagna	euro 124,00, pari allo 0,124%.

4.6. Difficoltà di valutazione incontrate

Le principali difficoltà incontrate dagli organi amministrativi nella valutazione dei patrimoni di ATR, AM e AMBRA interessati dalla scissione sono di seguito riportate:

- incertezze e difficoltà di applicazione dei metodi reddituali, finanziari, misti ed empirici, i quali, benché concettualmente più fondati rispetto al metodo analitico patrimoniale adottato, risultano di fatto maggiormente influenzati da elementi soggettivi;
- aleatorietà dei piani pluriennali (previsioni di massima a medio lungo termine) e dei budget annuali (previsione analitica per l'esercizio successivo), in quanto la programmazione formalizzata non sempre riflette le attese economiche di chi guida le società, essendo di solito rivolta alla formulazione di obiettivi da
 perseguire, coordinando nei modi opportuni risorse disponibili e comportamenti;
- assenza di prezzi noti stabiliti in occasione di negoziazioni di complessi aziendali similari (s'intende di aziende appartenenti allo stesso settore, aventi dimensioni e risultati non troppo dissimili);
- difficoltà di ottenimento, dalle situazioni patrimoniali di scissione di ATR e di AM, dei dati reddituali e finanziari afferenti i rispettivi rami aziendali da assegnare ad AMBRA.

4.7. Relazione dell'esperto ex artt. 2506-ter e 2501-sexies c.c.

Ai sensi dell'articolo 2506-ter, terzo comma, del Codice Civile, sarà depositata in copia, nelle sedi delle società partecipanti alla scissione, la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2501-sexies del Codice Civile sulla congruità del rapporto di cambio delle quote, che indicherà il metodo seguito per la determinazione del rapporto di cambio proposto ed i valori risultanti dalla sua applicazione, le eventuali difficoltà di valutazione, nonché un parere sull'adeguatezza del metodo seguito.

Rimini (RN), lì 09 settembre 2015.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI -

AM S.R.L. CONSORTILE"

(ZANZANI MONICA)



VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE